


# Guida al rispetto del diritto della concorrenza

17 dicembre 2014





# L'impegno di Veolia



**La maggior parte dei paesi in cui opera la nostra società ha adottato leggi e regole che garantiscono il libero gioco della concorrenza nei loro mercati: esse contribuiscono a promuovere un confronto vigoroso ma leale tra i professionisti dello stesso settore.**

Attribuisco la massima importanza a che tutte le attività del Gruppo siano svolte nel più rigoroso rispetto di queste leggi e regole.

La loro mancata conoscenza esporrebbe Veolia e le persone fisiche interessate a gravi rischi. Le conseguenze sarebbero estremamente dannose per il Gruppo, non solo sul piano finanziario, ma anche per la sua immagine e reputazione. Pertanto, Veolia chiede a tutti i suoi collaboratori di vigilare costantemente al rispetto di tali regole e delle raccomandazioni contenute nella Guida etica; ragione per cui vi chiedo,

al di là della loro piena applicazione, di diffonderle e di agevolarne la comprensione, nonchè di metterle in pratica in modo sistematico.

In particolare, è necessario che ogni collaboratore della società si impegni a individuare, nello svolgimento della propria attività, i settori che possono creare delle difficoltà dal punto di vista del diritto della concorrenza, e, qualora ciò avvenga, non esiti a rivolgersi ai propri superiori gerarchici e ai giuristi aziendali.

In quest'ottica, l'impegno d'informazione e di formazione portato avanti da diversi anni, è uno strumento prezioso al fine di garantire il rispetto di questi principi di concorrenza da parte di tutti i collaboratori di Veolia.

Dunque, un ulteriore vantaggio - insieme alla creatività, performance tecniche, forza commerciale e flessibilità nel soddisfare le esigenze della clientela - per continuare a meritare la fiducia dei nostri clienti e conquistare nuovi mercati.

**Antoine Frérot**, Presidente di Veolia



## Introduzione

Nella maggioranza dei paesi in cui opera Veolia<sup>1</sup> vige un diritto della concorrenza.

Le regole di diritto della concorrenza possono variare da paese a paese e inserirsi in ordinamenti giuridici diversi, ma il loro scopo comune è garantire un funzionamento efficace della concorrenza nell'interesse generale, attraverso il comportamento degli operatori economici e la struttura dei mercati.

In generale, la violazione delle regole vigenti in materia di concorrenza è sanzionata pesantemente (in particolare nell'Unione europea e negli Stati Uniti), tanto

nei confronti delle imprese che delle persone responsabili delle pratiche anticoncorrenziali. Le sanzioni possibili sono molteplici.

Alle imprese possono applicarsi sanzioni pecuniarie, l'interdizione temporanea o definitiva dai pubblici appalti, così come sanzioni civili (nullità degli accordi conclusi, risarcimento danni, ingiunzioni), in particolare a seguito di azioni collettive. Alle persone fisiche possono essere inflitte sanzioni penali (pene pecuniarie e detentive). Le regole applicabili a Veolia in materia penale sono contenute nella Guida di gestione dei rischi nel diritto penale commerciale.

---

<sup>1</sup> Per Veolia si intende l'insieme delle società del gruppo.



Inoltre, una condanna per violazione delle regole della concorrenza può arrecare un grave pregiudizio alla reputazione ed all'immagine dell'impresa in particolare attraverso i *social network*.


In genere, le regole sulla concorrenza di un paese si applicano alle operazioni o pratiche aventi effetto nel suo territorio. Pertanto, i dirigenti e le imprese di un gruppo internazionale possono incorrere nelle sanzioni di un paese anche quando le pratiche o le operazioni sono decise o realizzate in altro paese.

Ciò nonostante, le regole sulla concorrenza non devono essere viste unicamente come limitazioni; esse possono anche costituire un vantaggio per la nostra impresa, offrendo opportunità concorrenziali e la possibilità di aprirsi a nuovi mercati.

Veolia può essere essa stessa vittima di pratiche anticoncorrenziali dei suoi concorrenti, fornitori o clienti, e di denunce;

è importante saper individuare queste situazioni affinché l'impresa possa fare valere i propri diritti.

La Guida, elaborata dal gruppo Veolia, si applica a tutte le società che lo compongono. Essa ha per scopo principale di permettere a tutti i dipendenti del gruppo di conoscere le regole fondamentali del diritto della concorrenza, al fine di identificare i rischi correlati alla loro violazione, di evitare negligenze e di cogliere le opportunità menzionate. La Guida non si sostituisce alle leggi vigenti nei paesi in cui Veolia è presente, e ad essa potranno essere apportate localmente specifiche integrazioni.



# Cartelli: accordi, pratiche concordate

Gli accordi e le pratiche concordate tra concorrenti, aventi ad oggetto o per effetto una restrizione della concorrenza, sono vietati dal diritto della concorrenza e severamente puniti.

In caso di violazione del presente divieto, per l'applicazione della sanzione non è necessario dimostrare l'esistenza di un contratto in forma scritta: l'autorità garante della concorrenza o il giudice, sulla base dei documenti sequestrati, possono dedurre l'esistenza di un « cartello » da scambi informali tra le parti interessate (emails, resoconti di conversazioni telefoniche, ecc.) e dal modo in cui le parti in questione si comportano tra loro.

Le principali situazione in cui è possibile ritrovarsi sono le seguenti:

## 1.1/ Cartelli tra concorrenti

Le intese tra concorrenti su prezzi, tariffari, sconti o altre condizioni contrattuali per la fornitura di servizi (o beni) costituiscono violazioni al diritto della concorrenza di particolare gravità.

Analogamente, si considerano particolarmente gravi le intese tra concorrenti per la ripartizione dei mercati (geografica o merceologica) e di alcune categorie di clienti. Pertanto sono vietati gli accordi tra concorrenti volti a riservare una determinata area geografica, attività o tipologia di clientela – in tutto o in parte – a l'uno o l'altro operatore.

## 1.2/ Cartelli nelle gare d'appalto: offerte concordate, subappalti e raggruppamenti di imprese

Negli appalti pubblici e privati, i concorrenti non possono scambiarsi informazioni durante la procedura di gara, né coordinare in alcun modo le rispettive offerte.

Tale coordinamento può assumere varie forme e in particolare quella delle offerte volutamente meno competitive (offerte di copertura) o, salvo espressa motivazione, della mancata presentazione delle offerte.



### **1.3/ Scambio di informazioni commercialmente sensibili tra concorrenti, in particolare in occasione della partecipazione a lavori di organizzazioni professionali o associazioni**

Il ricorso al subappalto o ai raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso. Tuttavia, la costituzione di un raggruppamento di imprese o l'organizzazione di un subappalto non può essere utilizzata come mezzo per ripartirsi l'appalto (ad esempio: l'attribuzione sistematica di una parte dell'appalto ad un concorrente che non sia stato scelto) o per limitare l'accesso dei concorrenti ad un mercato (ad esempio: clausole di accordi di raggruppamento che limitano le condizioni di accesso al mercato). Occorre essere particolarmente attenti quando il raggruppamento è costituito dai principali attori del settore, limita la concorrenza residua e consente la ripartizione degli appalti al suo interno.

Le imprese devono essere in grado di dimostrare le ragioni tecniche, economiche e di altro tipo che giustificano il ricorso al subappalto o al raggruppamento<sup>2</sup> (complementarità delle competenze, dei mezzi, economie di costo, ripartizione dei rischi, ecc.).

Non sono ammessi scambi tra concorrenti di informazioni commercialmente sensibili e più generalmente di informazioni a carattere riservato: prezzi, tariffari, sconti o premi, quote di mercato, quantità e valori di produzione o vendita di beni o servizi, previsioni in materia di produzione o vendita di beni o servizi.

Lo scambio di informazioni riguardanti un comportamento futuro è da ritenersi più grave rispetto allo scambio di informazioni su prezzi correnti o su vendite di beni o servizi realizzate in un periodo antecedente.

Poiché è normale che i concorrenti si riuniscano per discutere dei problemi del settore economico di appartenenza, la partecipazione a lavori di organizzazioni professionali o associazioni costituisce una fonte di rischio notevole in materia di diritto della concorrenza. Tale rischio deriva non solo dalle riunioni ufficiali ma anche, e forse soprattutto, dagli scambi informali che possono avvenire a margine degli impegni ufficiali.

<sup>2</sup> In Francia negli appalti pubblici, gli scambi di informazioni volti ad un subappalto, anche se non concluso, devono essere dichiarati in fase di gara; in caso di mancata costituzione del raggruppamento, le imprese interessate possono presentare offerte separate solo se ne abbiano informato il committente e non si siano scambiate informazioni tali da alterare l'indipendenza delle rispettive offerte (quali possono essere le informazioni sui propri prezzi).

È importante limitare per quanto possibile la partecipazione ai lavori delle associazioni professionali dove sono presenti i principali operatori del settore. E' inoltre importante astenersi dal partecipare ad ogni tipo di scambio informale con i rappresentanti dei concorrenti che sia organizzato a margine delle riunioni delle associazioni professionali.

Se delle informazioni confidenziali protette dal segreto aziendale vengono scambiate nel corso di una riunione di un'associazione professionale, occorre abbandonare immediatamente la riunione, facendo costatare nel verbale dell'incontro il proprio dissenso rispetto agli argomenti trattati e la propria uscita.



## 1.4/ Cooperazione tra imprese e cartelli « buoni »

Gli accordi di partenariato tra concorrenti, esistenti o potenziali, con o senza creazione di una filiale comune, al fine di perseguire insieme un'attività o un progetto, spesso per la realizzazione di progetti industriali, o nel settore della ricerca allo scopo di realizzare un nuovo prodotto o di entrare insieme in un nuovo mercato favoriscono spesso il progresso economico ed il consumatore. Tuttavia, questi accordi, o alcune loro clausole, possono costituire delle restrizioni della concorrenza.

La valutazione della legalità di un progetto di cooperazione tra due concorrenti necessita di un'analisi specifica che tenga conto caso per caso della loro posizione sul mercato, degli obiettivi del partenariato e delle clausole contrattuali. Questa analisi complessa deve essere condotta dalla direzione giuridica concorrenza del gruppo con il supporto dei responsabili operativi del progetto.

## 1.5/ I cartelli verticali

Gli accordi o le concertazioni tra un operatore ed i suoi fornitori o clienti (relazioni dette « verticali ») possono, in determinate condizioni, costituire dei cartelli. E' necessario che vengano analizzati caso per caso e preventivamente autorizzati.



- **Clausola d'esclusiva**

In linea di principio non esiste uno specifico divieto per Veolia di proporre clausole di esclusiva ai fornitori di servizi o beni. Va osservato, tuttavia, che indipendentemente dalla questione della compatibilità con le regole sulla concorrenza, la raccomandazione interna di Veolia è di non concedere l'esclusiva ai fornitori.

Riguardo al diritto della concorrenza, le clausole di esclusiva sono da valutarsi caso per caso; esse sono valide se sono rispettate determinate condizioni (con particolare riferimento al campo di applicazione, alla loro durata, che deve essere limitata, e al posizionamento delle parti in questione sui mercati interessati/pertinenti). La procedura chiave interna n° 13 « Rispetto del diritto della concorrenza » è disponibile sull'intranet giuridico.

- **Clausola di concorrenza detta clausola « inglese » in materia di acquisti**

Si tratta di una clausola secondo cui un fornitore s'impegna ad allinearsi all'offerta più vantaggiosa proposta da un fornitore concorrente (detta « offerta concorrente »).

Tali clausole, aumentando la trasparenza sul mercato (attraverso la comunicazione delle offerte concorrenti) o consentendo ad un fornitore di eliminare i concorrenti, possono essere indice di intese collusive o di abuso di posizione dominante.

- **Clausola del cliente più favorito**

Tale clausola consente ad un cliente di chiedere al proprio fornitore di beneficiare delle migliori condizioni che accorderebbe ad altri clienti.

Essa può in determinati casi avere degli effetti anticoncorrenziali e essere considerata nulla.



# Abuso di posizione dominante

## 2.1/ Definizione

Il concetto di « posizione dominante » non significa necessariamente essere l'unico offerente su un dato mercato bensì avere il potere di controllare i prezzi o di escludere i concorrenti. In generale, anche se i criteri di valutazione sono molteplici, si può ipotizzare l'esistenza di una posizione dominante se un'impresa detiene più del 40% di un mercato di servizi e/o di beni nell'area geografica di pertinenza.

In linea di principio, è ammesso avere una posizione dominante sul mercato, se tale posizione è stata acquisita, mantenuta o rafforzata esclusivamente attraverso una « concorrenza sui meriti », ovvero grazie alla qualità dei propri prodotti o servizi e a un'efficienza economica superiore.

Tuttavia, detenere una posizione dominante impone all'impresa una « particolare responsabilità » riguardo al funzionamento concorrenziale dei mercati su cui esercita tale dominio e dei mercati vicini. Di conseguenza, alcune pratiche consentite alle imprese non dominanti sono vietate all'impresa dominante in quanto riconducibili alla fattispecie di « abuso di posizione dominante ».

In alcune configurazioni dei mercati (oligopoli/duopoli) più imprese possono detenere una « posizione dominante collettiva ».

## 2.2/ Esempi di pratiche abusive

Le regole sulla concorrenza vietano in particolare alle imprese dominanti le seguenti pratiche : la fissazione di prezzi eccessivi o predatori, i rifiuti di fornitura (o di vendite), le forniture subordinate a prestazioni o vendite non richieste, le clausole di esclusiva imposte a fornitori o clienti, il diritto di priorità o di allineamento rispetto alle offerte dei concorrenti, la clausola del cliente più favorito (che consente ad un cliente di chiedere al proprio fornitore di beneficiare delle migliori condizioni che accorderebbe ad altri clienti), gli sconti, bonus e premi fidelizzanti, le pratiche discriminatorie, la denigrazione, ecc.



## Concentrazioni (fusioni, acquisizioni, cessioni, imprese comuni, ecc.)

Il diritto della concorrenza non controlla solo il comportamento delle imprese sui mercati ma anche la struttura stessa dei mercati: si tratta del « controllo delle concentrazioni ».

L'obiettivo delle regole del controllo delle concentrazioni è di preservare l'equilibrio concorrenziale dei mercati impedendo la concentrazione del potere economico che creerebbe o rafforzerebbe una posizione dominante capace di ostacolare in modo significativo la possibilità di una effettiva concorrenza.

Nella maggioranza dei paesi in cui si effettua un « controllo delle concentrazioni », vige un obbligo di notifica delle concentrazioni superiori a una certa soglia, prima della realizzazione, pena l'applicazione di sanzioni pecuniarie molto rilevanti. È dunque obbligatorio, in ogni caso, seguire la procedura Gruppo applicabile alla gestione e notifica delle operazioni di concentrazione. Tale procedura chiave interna n° 12 è disponibile sull'intranet giuridico.

## Gli aiuti concessi dagli Stati

L'Unione europea ha regolamentato gli « aiuti di Stato » ovvero gli aiuti erogati dagli enti governativi, dalle collettività locali o da ogni soggetto pubblico o da intermediari di risorse pubbliche che si ritiene possano ostacolare l'apertura dei mercati nazionali all'interno dell'Unione.

Tutti i progetti di aiuti devono essere preventivamente notificati dagli Stati membri alla Commissione europea.

Le sovvenzioni per « compensazione degli obblighi di servizio pubblico » (o altri obblighi d'interesse generale) non eccessive, non si considerano aiuti di Stato; inoltre, quando il loro ammontare è stabilito nell'ambito di una procedura di gara, si presume che sia adeguato.

D'altro canto esiste una normativa che autorizza alcuni tipi di aiuti (per la tutela ambientale, alla ricerca, ecc.).

Un aiuto illecito dovrà essere restituito dall'impresa beneficiaria. Pertanto, è opportuno prestare attenzione e consultare la propria Direzione giuridica per ogni questione relativa a sovvenzioni pubbliche.

## Controllo della comunicazione interna e esterna

È necessario non solo rispettare il diritto della concorrenza, ma anche adottare le misure necessarie per evitare tutte quelle situazioni che possano dare adito, ingiustamente, a sospetti di condotta irregolare.

A tale proposito, il controllo della comunicazione interna ed esterna è fondamentale.

È un errore frequente ritenere che le comunicazioni orali non possano essere rintracciate o che scritti assolutamente informali o personali (note manoscritte a margine di un documento, post-it, agende, e-mail, messengerie istantanee) siano privi di possibili conseguenze giuridiche. La giurisprudenza è ricca di esempi di elementi a prima vista insignificanti trovati nei fascicoli dei dipendenti aziendali. In questo settore, timbrare come « personale », « riservato » o « segreto » un documento, è una precauzione indispensabile e raccomandata, anche se raramente impedisce che il documento sia acquisito nel corso di un'indagine o depositato agli atti di un processo.

Gli scritti informali o personali in sede d'indagine possono suscitare sospetti, quando trattano sommariamente di informazioni sensibili dal punto di vista del diritto della concorrenza senza indicare la fonte. È indispensabile fare apparire esplicitamente la legittimità della relativa fonte (diversa dai concorrenti) e dell'uso a cui tali informazioni sono destinate (migliorare l'efficienza economica dell'impresa).

La stessa prudenza s'impone in materia di comunicazione esterna per non suscitare erronei sospetti sulla compatibilità con il diritto della concorrenza dell'operato di Veolia. Particolare attenzione deve essere prestata nelle comunicazioni destinate ai mercati finanziari.

È necessario consultare la Direzione giuridica del gruppo per avere un parere preliminare su ogni comunicazione sensibile.

Inoltre è importante notare che in seno all'Unione europea, la corrispondenza tra un avvocato e un suo cliente è protetta dal segreto professionale, entro certi limiti. Tale protezione non si applica alle comunicazioni tra il giurista interno e altri appartenenti all'impresa o terzi.





## Raccomandazioni pratiche

Per garantire il rispetto delle regole della concorrenza ed evitare i rischi di incorrere in sanzioni, che colpiscono l'impresa o i singoli, in generale è necessario:

- astenersi da ogni contatto con i rappresentanti degli operatori concorrenti ;
- assicurarsi che, in caso di incontro, la riunione abbia un scopo lecito (ad esempio, riunioni associative o sindacali, aventi ad oggetto subappalti o raggruppamenti di imprese) e che i temi trattati non esulino da tale scopo ;
- non scambiare informazioni sensibili e/o confidenziali ;
- consultare i superiori gerarchici e la Direzione giuridica concorrenza in tutte le fasi del progetto che comportino dei rapporti con il o i concorrenti (subappalto, raggruppamento di imprese, accordi di collaborazione ecc.) e nel caso la liceità di una situazione appaia dubbia ;
- sottoporre alla Direzione giuridica concorrenza le clausole d'esclusiva, le clausole di non concorrenza (cfr procedura chiave interna n° 13 relativa al rispetto del diritto della concorrenza, disponibile sull'intranet giuridico), le « clausole inglesi », le proposte di sconti o rimborsi rilevanti, o ogni altra pattuizione che possa essere anomala o abusiva.



Per non creare sospetti o apparenti violazioni delle regole della concorrenza (soprattutto in caso di indagine) : controllare la comunicazione interna ed esterna dell'impresa.

In caso di progetti di acquisizione, cessione, creazione di joint-venture o di fusione, occorre fare riferimento alla procedura chiave interna n° 12 relativa alle operazioni di concentrazione gruppo, disponibile sull'intranet giuridico.

Per trarre vantaggio dalle opportunità offerte a Veolia dal diritto della concorrenza: essere sempre consapevoli che anche i concorrenti, clienti e fornitori dell'impresa sono tenuti al suo rispetto e che ciò può permettere a Veolia di sviluppare le proprie attività, di aprirsi a nuovi mercati, nonché di essere risarcita nel caso di decisioni che sanzionino in particolare fornitori disonesti.

## Programma per il rispetto del diritto della concorrenza

Per garantire il rispetto delle regole della concorrenza da parte dei propri dipendenti e per prevenire i rischi connessi, Veolia da diversi anni ha posto in essere la procedura chiave interna n° 13 relativa al rispetto del diritto della concorrenza, che prevede : un coinvolgimento attivo da parte di tutti, in particolare dei managers, l'applicazione delle procedure e raccomandazioni gruppo in materia di diritto della concorrenza, un rafforzamento del controllo sui contenziosi e lo svolgimento di moduli di formazione.



Questo programma prevede l'organizzazione di audits sulla concorrenza. Gli audits, a carattere pedagogico, si compongono (i) di una formazione sul diritto della concorrenza svolta in stretta collaborazione tra la Direzione giuridica concorrenza ed avvocati esterni specializzati e (ii) della simulazione, nel corso di incontri individuali tra avvocati e dipendenti, di situazioni concrete.

Gli audits hanno lo scopo di consentire a Veolia di verificare:

- il rispetto delle regole contenute nella presente Guida da parte dei dipendenti di Veolia ;
- l'eventuale presenza nei loro fascicoli professionali di documenti che possano rilevare la violazione delle regole contenute nella presente Guida.

Le violazioni accertate del rispetto della presente Guida, potranno dare luogo all'irrogazione di sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno.

Secondo le regole previste per la raccolta ed il trattamento dei dati personali, i dipendenti dispongono del diritto di accedere, di modificare e di rettificare i dati personali raccolti nel corso degli audits facendone richiesta al Direttore delle risorse umane o al responsabile del trattamento dei dati locale in base a quanto previsto dalla normativa locale in materia di protezione dei dati personale.

Per la società Veolia Environnement SA, il diritto di accesso si esercita scrivendo a:  
**[access-right-group.dpo@veolia.com](mailto:access-right-group.dpo@veolia.com)**



**Veolia Environnement**  
38, avenue Kléber - 75799 Paris Cedex 16 - Francia  
[www.veolia.com](http://www.veolia.com)